

FERROTRAMVIARIA S.p.A.

Ferrovie del Nord Barese

Appalto avente ad oggetto la fornitura dell'impianto di Messa a Terra di Sicurezza (MATS) ai sensi del DM 28/10/2005 da installare presso la galleria del collegamento ferroviario Bari Centrale - Aerostazione della linea ferroviaria Bari – Barletta.

Codice CUP: H51C0000000009; Codice CIG: 6354290DFA

La Ferrotramviaria S.p.A. (Cod. Fisc. n. 00431220581, P. IVA n. 00890311004), con sede legale in Roma, Piazza G. Winckelmann n. 12, in persona della Sig.ra Gloria Pasquini, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, più semplicemente, "Ferrotramviaria" o "Committente"),

e

la (P IVA), con sede in, Via n., nella persona di, nato a il, nella sua qualità di, (di seguito, per brevità, "Fornitore")

PREMESSO CHE

- la fornitura in epigrafe è stata ammessa a finanziamento con determina dirigenziale del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia n. del, a valere sul PON Trasporti 2000-2006 e Accordo di programma Stato-Regioni ai sensi del D.Lgs. 422/97 ed il relativo progetto è stato approvato con successiva determina dirigenziale del medesimo Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia n. del
- con bando di gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. del, la Committente ha indetto una procedura aperta al fine di affidare l'esecuzione della fornitura di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 220 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- a seguito della suddetta procedura, esperita con il criterio del massimo ribasso, intervenute le verifiche e le approvazioni necessarie, con deliberazione prot. n. del la Ferrotramviaria ha aggiudicato in via definitiva alla, la quale ha formulato il massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara pari al %;

- si rende necessario, pertanto, disciplinare con apposito contratto il rapporto tra le odierne parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Committente e il Fornitore come sopra rappresentati, convengono e stipulano tra loro quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati, nonché ogni altro documento che, seppur richiamato nel presente atto, non viene materialmente allegato allo stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 2

Normativa di riferimento

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. 207/2010, che ancorché non obbligatorie per i Settori Speciali, sono di volta in volta espressamente richiamate nel presente contratto, ai sensi rispettivamente dell'art. 206, comma 3, del medesimo D.Lgs. 163 e dell'art. 339, comma 2, del citato D.P.R. 207, nonché dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, ivi compreso il D.P.R. 11/7/1980 n. 753 e il DM 28/10/2005.

Articolo 3

Documenti di contratto

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati ad eccezione di quelli A e B, per espressa volontà delle parti, salvo diversa indicazione, i seguenti documenti:

- a) bando e disciplinare di gara;
- b) elaborati tecnici di cui all'elenco dell'allegato A;
- c) Specifica Tecnica RFI DTC DNS EE SP IFS 117 A ("Sezionamento della linea di contatto e messa a terra di sicurezza per gallerie ferroviarie DM 28/10/2005"), Rev. A 5 - 2008;
- d) Specifica Tecnica RFI DPRIM STF IFS TE 146 Sper (Dispositivo motorizzato bipolare di cortocircuito per il sistema di trazione a 3 kv cc), Rev. Sper 24/02/2012;
- e) Specifica Tecnica RFI DPRIM STF IFS TE 089 Sper (Dispositivo motorizzato di cortocircuito per il sistema di trazione a 3 kv cc), Rev. Sper 06/06/2011;

- f) Specifica Tecnica RFI DPRIM STF IFS TE 120 Sper (“Quadro per il controllo della continuità del collegamento tra la linea di contatto/feeder e rotaia”), Rev. Sper 24/02/2012;
- g) elenco prezzi unitari;
- h) cronoprogramma;
- i) [EVENTUALE riscontro quesito/i n. formulato/i in sede di gara].

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i documenti sopra elencati, la prevalenza è attribuita al contratto.

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia integrale della documentazione sopra elencata, debitamente siglata e controfirmata da entrambe le parti contraenti, dandone al contempo piena ed incondizionata accettazione, ancorché la stessa non è stata materialmente allegata al presente atto, ad eccezione dell’elenco degli elaborati tecnici riportato in calce al presente atto.

Articolo 4

Oggetto dell’Appalto

La Committente affida alle condizioni e prescrizioni stabilite nel presente contratto e negli allegati tutti di cui al precedente art. 3, al Fornitore, che accetta, la fornitura dell’impianto di Messa a Terra di Sicurezza (d’ora innanzi anche “MATS”), ai sensi del DM 28/10/2005, da installare presso la galleria del collegamento ferroviario Bari Centrale - Aerostazione della linea ferroviaria Bari – Barletta.

Nel rinviare alla documentazione richiamata dal precedente art. 3, di seguito si riportano sinteticamente, senza pretesa di esaustività, le prestazioni a carico del Fornitore:

- a) progettazione esecutiva e costruttiva del “MATS” che dovrà essere consegnata, unitamente alla lista delle componenti del medesimo sistema “MATS” nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto;
- b) fornitura dell’impianto MATS, completo di tutte le sue componenti, nuove di fabbrica, ed idoneo alla successiva installazione, nel pieno rispetto delle specifiche configurazioni richieste dagli elaborati tecnici di cui all’Allegato al presente atto;

- c) trasporto e consegna in Bari, presso il sito che sarà indicato previamente con apposita comunicazione scritta dalla Committente, di tutte le componenti dell'impianto MATS oggetto di fornitura, complete in ogni loro parte e pronte alla relativa installazione;
- d) consegna della documentazione tecnica idonea a consentire la installazione dello stesso nonché la successiva manutenzione, così come meglio specificato negli elaborati tecnici allegati al presente atto e dalle norme vigenti;
- e) assistenza durante i lavori di installazione dell'impianto MATS oggetto di fornitura, che saranno eseguiti da altro operatore individuato mediante distinta procedura di evidenza pubblica;
- f) attività di supporto e assistenza tecnica a favore della Committente finalizzata al rilascio da parte dell'USTIF dell'Autorizzazione alla messa in servizio dell'impianto MATS oggetto di fornitura;
- g) formazione relativamente al sistema "MATS" oggetto del presente contratto del personale della Committente impiegato nella manutenzione dell'impianto di che trattasi.

Unitamente alle prestazioni di cui ai precedenti commi, è a carico del Fornitore anche la fornitura di attrezzature speciali, sistemi e *software* di diagnostica necessari per la manutenzione, nonché del materiale documentario (in lingua italiana) necessario per consentire la corretta utilizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto "MATS" oggetto del presente contratto, di cui al successivo art. 13, nonché i corsi di istruzione per il corretto uso e manutenzione degli apparati medesimi, da tenersi presso le sedi operative della Committente, di cui al successivo art. 14.

Articolo 5

Importo dell'appalto di fornitura – Valutazione corrispettivi

L'importo complessivo del Contratto è pari a € (diconsi Euro) oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Il corrispettivo di cui al precedente comma s'intende remunerativo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte nelle sue varie componenti prestazionali, in ottemperanza alle normative vigenti e in conformità alle previsioni del presente contratto, alle specifiche tecniche e agli elaborati tecnici allegati al e/o richiamati dal presente contratto nonché a tutto quanto non esplicitamente o non completamente enunciato nel presente contratto e/o nei relativi allegati, in quanto nella determinazione

dell'offerta il Fornitore ha tenuto in debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni necessari per dare compiute le prestazioni oggetto del presente atto; il corrispettivo altresì comprende anche gli oneri relativi a trasporto e consegna in Bari, presso il sito che sarà indicato previamente con apposita comunicazione scritta dalla Committente, dell'impianto MATS oggetto di fornitura.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto conferma:

- a) di aver giudicato le prestazioni contrattuali realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le prescrizioni contenute e richiamate nel presente contratto, nel bando e nel disciplinare di gara, negli elaborati tecnici posti a base di gara ed allegati al presente contratto ed in tutti i documenti richiamati da tali atti;
- b) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare per la esecuzione della fornitura, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto;
- c) che la presentazione dell'offerta ha implicato piena e incondizionata accettazione che le condizioni e circostanze generali e particolari in cui dovrà essere eseguito il presente contratto non potranno essere adotte quale motivazione per iscriverne riserve, richiedere sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità, risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento delle prestazioni;
- d) che le modalità con le quali è stato effettuato il sopralluogo presso i siti interessati dall'intervento secondo quanto prescritto dal paragrafo II.4) del disciplinare di gara non potranno essere invocate dal Fornitore, per fondare qualsivoglia pretesa e/o eccezione e/o riserva nei confronti della Committente;
- e) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta della esclusione dell'istituto della revisione prezzi e della inapplicabilità dell'articolo 1664, comma 1, dell'art. 1467 cod. civ. e dell'art. 133, commi 4 e segg., del Codice, nonché di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- f) di accettare senza riserve i criteri di contabilizzazione e di pagamento previsti nei documenti contrattuali e, in particolare, ogni maggiore onere che dovesse derivare dalla contabilizzazione a corpo delle prestazioni di cui al presente appalto, con particolare riferimento al rischio di esecuzione di maggiori quantità rispetto a quelle previste negli elaborati progettuali;
- g) di aver tenuto in debita considerazione all'atto della presentazione dell'offerta di tutte le prescrizioni disposte dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta avendo valutato i vincoli da esse derivanti e di aver preso atto che al momento della presentazione dell'offerta era in corso di perfezionamento l'iter di approvazione dell'intervento di che trattasi e di non avere pretese o diritti a fronte di tale circostanza.

Il Fornitore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale, in virtù di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. Il Fornitore, pertanto, non potrà far valere nel corso del rapporto contrattuale circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi il Fornitore assumere - ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'espletamento delle forniture oggetto d'appalto.

Il Fornitore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo IV.4 sub n. 1) del disciplinare di gara ha prestato la cauzione definitiva nella misura del % (..... per cento) dell'importo contrattuale, pari, quindi, a € (Euro), mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria n. rilasciata dallaS.p.A.- Agenzia di datata, ai sensi dell'art. 237-*bis* D.lgs. 163/2006 s.m.i.

La suddetta garanzia fideiussoria sarà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 237-*bis*, comma 1, D.lgs. 163/2006 s.m.i.

La cauzione di cui al precedente 1° comma, in particolare, è stata prestata dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e, pertanto, potrà essere escussa dalla Committente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 237-*bis*, comma 2, D.lgs. 163/2006 s.m.i. e 123, commi 2 e 3, D.P.R. 207/2010; in caso di escussione integrale o parziale di detta cauzione, il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare quest'ultima, in mancanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di

prezzo da corrispondere al Fornitore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123, comma 4, del citato D.P.R. 207.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà successivamente al collaudo generale e definitivo previsto dall'art. 5, comma 5, D.P.R. 753/80 e di cui al successivo art. 12, fatto salvo quanto disposto dall'art. 237-*bis*, comma 2, D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Art. 6

Fatturazione e pagamento

Durante il corso della fornitura sarà effettuato il pagamento favore del Fornitore dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, con le modalità di seguito specificate:

- 1° acconto, pari al 50% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, al collaudo di tutti i materiali di cui alla lista trasmessa dal Fornitore congiuntamente al progetto esecutivo;
- 2° acconto, pari al 40% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, alla data di ultimazione della installazione, oggetto di distinto contratto, del sistema di cui alla presente fornitura;
- Saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, al collaudo positivo dell'impianto oggetto della presente fornitura.

I singoli stati di avanzamento della fornitura ed il relativo certificato di pagamento saranno emessi entro 45 giorni dal giorno della contabilizzazione effettuata dal Direttore dell'esecuzione, così come risultante dal registro di contabilità.

Successivamente alla emissione del certificato di pagamento suddetto, il Fornitore potrà emettere fattura per l'importo corrispondente, che dovrà essere intestata a Ferrotramviaria S.p.A. e trasmessa presso la sede legale della Ferrotramviaria S.p.A., sita in Roma, Piazza G. Winckelmann n. 12. Della data di ricezione della fattura farà fede il numero di protocollo attribuitovi dal competente ufficio della Committente.

Il pagamento al Fornitore sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatta comunque salva la acquisizione ex officio del DURC attestante la regolarità contributiva in capo al Fornitore, ai sensi delle norme vigenti.

In caso di ritardo nel pagamento da parte della Committente rispetto al termine indicato al precedente comma, saranno dovuti al Fornitore gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 s.m.i.

Per le modalità di pagamento e relativi obblighi di tracciabilità si rinvia al successivo art. 7-bis.

Il materiale fatturato a seguito degli Stati Avanzamento Fornitura come sopra individuati diventerà di proprietà della Committente. Per il medesimo materiale il Fornitore assumerà la responsabilità del depositario, sino alla consegna dell'impianto MATS presso Bari.

ARTICOLO 7

ANTICIPAZIONE

Sarà corrisposta al Fornitore un'anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo del corrispettivo di cui al precedente art. 5, comma 1.

L'anticipazione di cui al presente articolo verrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti che saranno effettuati a favore del Fornitore; in particolare la Committente tratterà su ogni SAL di volta in volta maturato una somma pari al 20% del SAL medesimo, salvo conguaglio finale.

L'anticipazione di cui al precedente comma 1° sarà pagata entro 15 giorni dalla data di consegna da parte del Fornitore alla Committente della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, secondo quanto disposto dal successivo art. 6-bis, previa presentazione fattura e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.

Il Fornitore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali; sulle somme che il Fornitore dovrà restituire, per effetto della decadenza di cui innanzi, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 140, comma 2, D.P.R. 210/2013 s.m.i.

È espressamente convenuto che non si darà luogo al pagamento dell'anticipazione di cui al presente articolo se non sarà stata consegnata alla Committente da parte del Fornitore la fideiussione di cui al successivo art. 7-bis.

ARTICOLO 7-BIS

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

Il Fornitore, prima del pagamento della anticipazione di cui al precedente art. 7, dovrà consegnare alla Committente polizza fideiussoria rilasciata da istituto bancario o compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, D.P.R. 207/2010.

In particolare la garanzia fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere conforme allo schema tipo 1.3 del D.M. 123/2004 e recare le seguenti clausole:

- indicare quale beneficiaria la FERROTRAMVIARIA S.p.A.;
- avere quale massimale un importo pari all'anticipazione di cui al precedente art. 7-bis maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma lavori;
- prevedere il pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Committente;
- prevedere la rinuncia sia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 cod. civ. sia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo sarà gradualmente ridotto nel corso dell'esecuzione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente; la suddetta riduzione non avrà luogo automaticamente, ma solo su espressa comunicazione scritta da parte della Committente al soggetto garante.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo sarà escussa dalla Committente in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori da parte del Fornitore, in misura corrispondente alla parte di anticipazione non ancora recuperata con i pagamenti degli acconti contrattualmente previsti, fatta altresì salva la decadenza di cui al precedente art. 7, comma 4.

Art. 7-ter

Obblighi di tracciabilità *ex lege* 136/2010 - Clausola risolutiva espressa

Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Bari - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 136/2010 s.m.i., la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con, identificato con CUP:; CIG:, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e successive modifiche. L'impresa, in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa, si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa, in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a”.

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente copia dei subcontratti stipulati dal Fornitore medesimo diversi dai contratti di subappalto e assimilabili di cui all'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte del Fornitore costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La Committente effettuerà i pagamenti previsti dal presente contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente *bancario/postale* i cui estremi saranno comunicati dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 s.m.i., restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati con le suddette modalità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 136/2010 s.m.i. ogni bonifico riporterà i seguenti codici: CUP:; CIG:

In ogni caso il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura, che dovrà essere intestata a Fertramviaria S.p.A. e quindi inviata al seguente indirizzo: Piazza Giovanni Winckelmann n. 12, 00162 Roma.

In occasione di ciascun pagamento il Fornitore è tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del legale rappresentante del Fornitore medesimo o del Procuratore di cui al successivo art. 9-ter.

Art. 8

Termini di consegna – Penali – Risoluzione del contratto

Il Fornitore dovrà eseguire e completare la fornitura di cui al presente contratto entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data di stipula del contratto medesimo e nel rispetto del cronoprogramma che, debitamente controfirmato dalle parti, ancorché non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con un preavviso scritto da inviare al Direttore della esecuzione del contratto almeno 10 giorni prima, il Fornitore dovrà procedere alla consegna di tutti gli apparati e dispositivi che compongono il sistema MATS oggetto di fornitura in Bari, presso; con il suddetto preavviso scritto il Fornitore dovrà elencare tutto quanto sarà oggetto di consegna, indicando altresì il vettore a tal fine incaricato dal medesimo Fornitore.

Il trasporto dell'impianto MATS nel suo complesso e la consegna a Bari, presso, sono interamente a cura ed a spese del Fornitore.

Il Direttore della esecuzione del contratto a propria volta confermerà con comunicazione scritta al Fornitore la data e l'ora di consegna degli apparati e dispositivi di cui sopra.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi saranno effettuate anche nel caso di consegne effettuate in più date successive.

Al momento della consegna di cui ai precedenti commi il Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore verificherà il materiale consegnato da quest'ultimo, redigendone apposito verbale.

Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione riscontri la mancanza di apparati e dispositivi oggetto di fornitura ovvero di anomalie e/o vizi degli stessi, ne darà atto nel suddetto verbale che sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per le determinazioni del caso.

La consegna dell'impianto MATS nella sua completezza attestata dal verbale del Direttore dell'esecuzione non implica la accettazione della fornitura da parte della Committente, essendo necessario procedere alle verifiche e prove funzionali del medesimo impianto una volta installato, come disciplinato dal successivo art.

11.

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui al precedente comma 1, il Fornitore incorrerà nella penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, di cui al precedente art. 5, comma 1, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le suddette penali saranno applicate in sede di conto finale ai fini della verifica da parte dell'organo di collaudo; a fronte di dette penali la Committente potrà escutere la fideiussione di cui al precedente art. 6.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo totale della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ammontare delle penali come sopra determinato superi il 10% dell'importo del contratto di cui al precedente art. 5, comma 1, il contratto sarà risolto dalla Committente, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8-bis

Subappalto

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 118 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'impresa aggiudicataria stessa corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 9

Sviluppo della commessa e controllo

La commessa dovrà essere sviluppata secondo il Piano della Qualità (PdQ) di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2000 che il Fornitore dovrà consegnare alla Committente entro e non oltre 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto.

Durante tutto lo sviluppo della commessa la Committente potrà effettuare controlli a mezzo di propri incaricati saltuariamente o permanentemente inviati presso il Fornitore.

A tale personale sarà garantita l'accessibilità alle officine e la possibilità di interloquire con maestranze e sub-fornitori, nel rispetto dei reciproci ruoli e nei limiti di strumentalità dei controlli, che non debbono interferire negativamente con la lavorazione.

Anche rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Regione Puglia avranno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, dello stato dell'esecuzione della fornitura e di eseguire eventuali controlli e verifiche.

Al fine di consentire alla Committente un controllo dei tempi di sviluppo della commessa, il Fornitore produrrà un *report* mensile che descriva:

- 1) l'avanzamento della commessa (in termini di sviluppo, eventuali stati di avanzamento maturati nel periodo di riferimento ed eventi previsti);
- 2) l'aggiornamento del programma a finire evidenziando eventuali scostamenti con quello offerto in gara.

Art. 9-bis

Direttore dell'esecuzione della commessa

La Direzione dell'esecuzione della commessa di cui al presente contratto è affidata all'Ing.

Il Direttore dell'esecuzione:

- provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell'esecuzione del presente contratto;
- provvede alla tenuta della contabilità delle operazioni contrattuali, mediante registro di contabilità ed emissione di stati di avanzamento, certificati di pagamento, certificato di ultimazione, conto finale e quanto altro ancora più dettagliatamente indicato nel presente atto e nei documenti da quest'ultimo richiamati;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali e delle norme vigenti, svolgendo a tal fine tutte le attività ed esercitando i poteri più dettagliatamente descritti nel presente atto e nei documenti da quest'ultimo richiamati.

Art. 9-ter

Domicilio

Il Fornitore ai fini del presente atto dichiara di eleggere domicilio, come effettivamente elegge, in, Via n., presso cui saranno indirizzate le comunicazioni della Committente e del Direttore dell'esecuzione. Eventuali cambiamenti di detto domicilio dovranno essere comunicati tempestivamente alla Committente, la quale resta sollevata da ogni conseguenza in caso di inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore.

Art. 9-quater

Commissione di collaudo generale e definitivo

La Committente nominerà apposita Commissione, di cui sarà fatta comunicazione scritta al Fornitore, ai fini del collaudo generale e definitivo della commessa oggetto del presente contratto, di cui al successivo art. 12.

La suddetta Commissione potrà effettuare le proprie attività di verifica anche durante la esecuzione del contratto e il Fornitore dovrà prestare la propria collaborazione a tal fine.

Art. 10

Varianti

La Committente si riserva di imporre al Fornitore eventuali varianti da apportare agli apparati oggetto di fornitura a modifica dei progetti esecutivi, limitatamente ai seguenti casi:

- 1) obblighi di legge imprevisi ed imprevedibili alla data della stipula del contratto;
- 2) richieste di modifiche e/o integrazioni formulate da USTIF e/o altri organi tecnico-amministrativi competenti in materia.

Eventuali maggiori oneri saranno riconosciuti al Fornitore, previa attestazione del Direttore dell'esecuzione, mediante apposito atto aggiuntivo facendo applicazione dei prezzi unitari allegati al contratto, al netto del ribasso offerto in sede di gara; qualora detti prezzi unitari non fossero applicabili, le parti procederanno al concordamento con apposito verbale di nuovi prezzi, che saranno applicati sempre al netto del ribasso offerto dal medesimo Fornitore.

Nel caso di adozione delle varianti di cui al precedente comma non vi potranno essere slittamenti del termine di ultimazione di cui al precedente art. 8.

Art. 11

Prove e verifiche funzionali

Il Fornitore dovrà consegnare alla Committente il progetto esecutivo del sistema MATS oggetto di fornitura, nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto, corredato da tutti gli elaborati grafici e dei documenti richiesti per conseguire la necessaria approvazione da parte del competente USTIF, ai sensi delle norme vigenti, ivi compreso il DM 28/10/2005.

È obbligo del Fornitore integrare e/o modificare la suddetta documentazione a richiesta della Committente e/o dal competente USTIF ai fini della sopra citata approvazione.

Una volta ultimate le attività di installazione del “sistema MATS” presso la galleria del collegamento Aerostazione, il Fornitore ha l’obbligo di intervenire alle prove e verifiche funzionali sul medesimo impianto per la relativa immissione in servizio.

Le suddette prove e verifiche funzionali, oltreché con il Fornitore, saranno effettuate in contraddittorio con il Direttore dell’esecuzione, l’organo di collaudo ed i tecnici dell’USTIF competente nonché con il soggetto installatore.

In caso di esito positivo delle prove e verifiche funzionali di cui ai precedenti commi ne sarà dato atto in apposito verbale.

In caso di esito negativo delle prove e verifiche funzionali di cui ai precedenti commi il Fornitore ha l’obbligo di adoperarsi per gli interventi necessari al superamento delle stesse.

Art. 12

Collaudo generale e definitivo ex art. 5, comma 5, D.P.R. 753/80

Il collaudo generale e definitivo ex art. 5 D.P.R. 753/80 dell’impianto MATS la cui fornitura è affidato con il presente contratto avrà luogo dopo 1 (uno) anno dalla data del provvedimento di immissione in servizio del medesimo impianto di cui al precedente art. 11.

L’organo di collaudo procederà a verificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e relativi allegati nonché delle norme vigenti in materia. L’organo di collaudo altresì accerterà che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

Art. 13

Materiale documentario

Almeno 60 giorni n.c. prima del termine finale di cui al precedente art. 8, il Fornitore ha l’obbligo di consegnare il materiale documentario necessario per la condotta e la manutenzione corrente dell’impianto MATS, il tutto in lingua italiana.

Art. 14

Formazione del personale

Il Fornitore deve organizzare e porre in essere la formazione del personale della Committente impiegato sia nella condotta che nella manutenzione dell'impianto la cui fornitura è oggetto del presente contratto.

Il Fornitore per le finalità di cui al presente comma dovrà trasmettere alla Committente 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 8 il piano relativo alla suddetta formazione.

La formazione dovrà essere materialmente effettuata secondo il calendario che sarà definito con la Committente successivamente alla trasmissione del suddetto piano.

Art. 15

Attrezzature speciali

Il Fornitore deve fornire alla Committente, in coerenza con il piano di manutenzione e senza ulteriori oneri economici, tutte le attrezzature speciali necessarie a livello manutentivo e tali da garantire gli standard richiesti di affidabilità, disponibilità e manutenibilità, nonché idonei sistemi diagnostici dell'impianto MATS.

Art. 16

Garanzie tecniche

Le prestazioni di assistenza sotto indicate dovranno essere comprese per tutto il periodo della Garanzia dell'impianto MATS.

Il periodo di Garanzia decorre dalla data del collaudo e messa in servizio dell'impianto del sistema MATS così come risultante dal relativo verbale e si intende automaticamente concluso dopo 24 mesi.

L'assistenza è resa, qualora la Committente non riesca a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto MATS, su richiesta da parte della Committente medesima.

Art. 17

Sicurezza

Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione sugli infortuni ed igiene sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

È obbligo ed onere del Fornitore rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che sarà consegnato dalla Committente a fronte della attività di assistenza all'installazione dell'impianto MATS, che sarà eseguita da distinto operatore individuato mediante apposita procedura di aggiudicazione.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto – Cessione crediti

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice solo previa autorizzazione scritta della Committente. L'autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al precedente comma è rimessa alla piena discrezionalità della Committente.

In caso di autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al presente articolo dovranno essere osservati gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Committente le sub-forniture, rimanendo comunque solidalmente responsabile col sub-fornitore per eventuali difetti o ritardi.

Art. 18-bis

Risoluzione del contratto

Fatte salve le clausole risolutive espresse previste dai precedenti articoli, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il Fornitore fosse inadempiente, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- a) mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte delle prestazioni appaltate entro il termine previsto in contratto e/o nel cronoprogramma e siano maturate penali in misura superiore al 10% dell'importo del presente contratto;
- b) affidamento senza previa autorizzazione scritta della Committente, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, dei lavori oggetto del presente contratto;
- c) grave inosservanza da parte del Fornitore dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela,

previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;

- d) quando risulti il mancato pagamento dei subappaltatori per 2 stati di avanzamento consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118, comma 3, del Codice;
- e) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

È altresì facoltà della Committente risolvere il presente contratto qualora venga revocato dalle autorità competenti il finanziamento inerente l'opera oggetto del presente appalto per fatto imputabile al Fornitore.

In ogni caso di risoluzione del contratto la Committente ha diritto al risarcimento del danno ed è legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 6.

Art. 19

Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

Art. 20

Oneri fiscali e di stipulazione

Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.

Il presente contratto, che consta di pagine, è redatto in triplice originale ad un unico effetto di cui uno per la registrazione ai sensi di legge.

Roma,

.....

Ferrotramviaria S.p.A.

Gloria Pasquini

Il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni del presente Contratto:

Art. 5: Importo delle forniture – Valutazione corrispettivi

Art. 7-bis: Obblighi di tracciabilità – Clausola risolutiva espressa

Art. 8: Termini di consegna – Penali – Risoluzione del contratto

Art. 11: Collaudi e omologazione: possibile causa di risoluzione

Art. 18: Divieto di cessione del contratto - Cessione crediti

Art. 18-bis: Risoluzione del contratto

Art. 23: Foro Competente

Roma,

Allegato

Indice elaborati tecnici

EE 01 2 GENNAIO 2015 Elenco elaborati fornitura ---

RT 01 2 GENNAIO 2015 Relazione Tecnica Impianti di messa a terra - Fornitura ---

CRO 01 2 GENNAIO 2015 Cronoprogramma Fornitura ---

PES 0 LUGLIO 2014 Piano Elettrificazione Schematico ---

ASM 1 OTTOBRE 2014 Architettura Sistema Mats ---

SC 1 OTTOBRE 2014 Schematico Collegamento Q. MAT ---

SB 1 - 2 1 OTTOBRE 2014 Schema a blocchi - Circuiti di alimentazione Q.MAT 1-2 ---

CME 01 2 GENNAIO 2015 Computo Metrico Estimativo Fornitura ---

EPU 01 2 GENNAIO 2015 Elenco Prezzi Unitari Fornitura ---

SL 01 2 GENNAIO 2015 Stima Lavori Fornitura ---

SIC 0 SICUREZZA

PSC 1 OTTOBRE 2014 Piano di Sicurezza e Coordinamento ---

FO 0 LUGLIO 2014 Fascicolo dell'opera ---